

---

## Pratiche telematiche artigiane

Per le informazioni generali sulla predisposizione di pratiche telematiche da inviare all'Albo delle Imprese Artigiane si veda la pagina [Pratiche telematiche](#) nella sezione dedicata al Registro delle Imprese.

Per la compilazione della pratica telematica di impresa artigiana si veda la pagina [ComunicaStarweb/DIRE](#).

### Imposta di bollo e diritti di segreteria

Si veda il [prospetto degli importi per diritti di segreteria ed imposta di bollo](#) (formato file pdf - 215 kb) da applicare alle pratiche telematiche presentate all'Albo delle Imprese Artigiane - Riviera di Liguria.

#### **NOTE:**

con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 29/3/2010 è stato disposto che:

- nel momento in cui il richiedente, già iscritto al registro imprese, ritenga di disporre di tutti gli elementi necessari per ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, e chieda, quindi, di integrare la pratica nata con la prima comunicazione unica, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e compilando, in una nuova comunicazione, i campi relativi all'albo imprese artigiane, all'INPS ed eventualmente all'INAIL, tale ultima comunicazione non deve essere assoggettata nuovamente all'imposta di bollo in quanto risulta concretizzata la fattispecie di integrazione documentale relativa a una precedente comunicazione unica già assoggettata all'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;
- non debbano essere assoggettate all'imposta di bollo le domande e gli atti, ancorché inviati tramite la comunicazione unica di cui all' articolo 9 del DL n. 7 del 2007, che prima dell'introduzione della stessa erano esenti dall'imposta. A titolo esemplificativo si citano la domanda per l'attribuzione della partiva Iva (esente ai sensi dell'articolo 5 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972) e gli atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie (esenti ai sensi dell'articolo 9 della tabella).

Successivamente, con parere dell'Agenzia delle Entrate prot. 954-109585/2010 del 19/7/2010, è stato disposto che quanto affermato con la suddetta risoluzione, relativamente all'impresa individuale,

---

possa trovare applicazione anche nei confronti di quelle imprese che svolgono al stessa attività in forma societaria.

Relativamente ai **diritti di segreteria**, con Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 26649 del 12/04/2010 è stato disposto che:

- la dichiarazione di inizio attività di impresa, già iscritta inattiva, che presenti successivamente la comunicazione di inizio dell'attività non è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e configurando, quindi, la fattispecie di integrazione documentale relativa ad una precedente Comunicazione Unica già assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria;
- limitatamente ai casi in cui la Comunicazione Unica contenga esclusivamente domande di contenuto previdenziale, assistenziale e fiscale, per la sua presentazione, non sono dovuti diritti di segreteria alle Camere di Commercio.

### **Concessioni regionali**

La domanda di iscrizione dell'impresa nell'Albo **dal 1° gennaio 2012 non è più assoggettata alla tassa sulle concessioni regionali** (€ 32,02) in quanto la loro applicazione è stata sospesa dall'art. 30 L.R. 27/12/2011, n. 37.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Dom 21 Lug, 2024

---

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 3.3 (3 votes)

Aliquota